

FORMA E FORMALISMO NEL PROCESSO TELEMATICO

***Commissione scientifica del COA di Torino
Convegno in modalità «blended»
Torino, 20 dicembre 2022***

**NOTIFICHE, ATTESTAZIONI
DI CONFORMITÀ E
DEPOSITI NEL PCT: IL
RISPETTO DI REGOLE
FORMALI E SPECIFICHE
TECNICHE AL VAGLIO
DELLA GIURISPRUDENZA**

Relatore: avv. Andrea Ricuperati

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Leggi, regolamenti, decreti, provvedimenti amministrativi in materia

L'articolo 121 del codice di procedura civile

Il principio di strumentalità delle forme prima e dopo il D.lgs. n. 149/2022

Il nuovo articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo

I canoni informativi di atti e provvedimenti nel PCT

La conferma (v. art. 16-*bis*, c. 9-*octies*, D.L. n. 179/2012) del canone della sinteticità e la novità di principio di chiarezza

*L'art. 4, commi 1 e 2, del D.L.
29.12.2009, n. 193 (conv. dalla L.
22.2.2010, n. 24)*

*La delega a individuare «le regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel
processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione»*

*Il regolamento di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n.
44*

*Fonte del diritto di rango primario o
secondario ?*

*Il provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile della Direzione
generale per i Sistemi informativi
automatizzati del Ministero della
Giustizia*

*Le specifiche tecniche degli atti e
provvedimenti del processo civile
telematico*

***L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE
TECNICHE DEL PCT: LO «STATO
DELL'ARTE» NELLA
GIURISPRUDENZA ATTUALE***

L'orientamento antiformalistico della Corte
di Cassazione

Il principio-cardine elaborato da Cass. civ., Sez. Un., 18.4.2016, n. 7665

- *Nell'ambito del PCT non sussiste nullità se il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte né arreca altro pregiudizio alla decisione finale della controversia*

Il Supremo Collegio ha sempre applicato detto principio-cardine ?

Con riguardo alle notificazioni telematiche

*Le patologie individuate dall'art. 11 della L.
21.1.1994, n. 53*

- Nullità (rilevabile d'ufficio) per:
 - inosservanza dei requisiti soggettivi di legge
 - inosservanza dei requisiti oggettivi di legge
 - incertezza sul destinatario
 - incertezza sulla data della notificazione

Cass. civ., Sez. II, ord., 26.1.2022, n. 2304

La violazione della regola che consente agli avvocati di procedere alla notificazione degli atti con modalità telematiche esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici registri, integra un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica.

*Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 25.9.2021,
n. 24948*

La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla (fattispecie in tema di notificazione effettuata ad uno degli indirizzi PEC di un'amministrazione provinciale, presente sul sito *web* della medesima e non coincidente con quello pubblicato nel Reg.Ind.E.).

*La sanatoria generalizzata per
raggiungimento dello scopo ex
art. 156, terzo comma, c.p.c.*

Sanatoria per costituzione in giudizio

*Cass. civ., Sez. III, ord., 31.1.2018, n. 2331
(vedasi pure Cass. civ. n. 3240/2018)*

La costituzione in causa del destinatario di una notifica nulla (purché non giuridicamente inesistente) sana con effetto retroattivo i vizi di detta notificazione.

Cass. civ., Sez. I, sent., 8.2.2021, n. 2961

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.

Sanatoria per piena conoscenza

*Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 14.2.2019,
n. 4505*

L'irritualità della notificazione via PEC di un atto (o provvedimento) processuale non comporta la nullità della medesima, quando il suo destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza di quanto notificato (fattispecie in cui la relazione di notifica era stata confezionata in formato docx.p7m).

*Cass. civ., Sez. VI - 5, ord., 4.11.2021,
n. 31779*

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Declassamento del vizio a mera irregolarità: il caso dell'omesso inserimento del nome del *file* (costituente la copia informatica notificata) nella relazione di notifica telematica di un atto/provvedimento

Cass. civ., Sez. II, ord., 19.1.2018, n. 1351

L'adempimento imposto dall'art. 19-*ter* del provvedimento DGSIA 16.4.2014 incide unicamente sulla regolarità formale dell'atto, e, in assenza di specifica previsione di legge, non determina nullità della notificazione.

Quid iuris se l'atto processuale di parte notificato via PEC è privo di firma digitale ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 8.6.2017, n. 14338*

L'atto processuale di parte privo sull'originale della firma digitale del difensore è nullo e detta nullità non può essere sanata dalla trasmissione dell'atto dalla casella PEC del difensore.

La contraria risposta di Cass. civ., Sez. III, sent., 12.5.2020, n. 8815

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore. In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.

Quid iuris se nel giudizio di legittimità la notifica telematica viene eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal difensore destinatario nel relativo atto processuale introduttivo ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,
23.3.2017, n. 7443,...*

Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la trasmissione dell’atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla controparte per le comunicazioni e notifiche nel giudizio di legittimità – sono fonte di mera nullità, come tale sanabile con efficacia retroattiva.

E cosa succede, nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, nell'ipotesi di indirizzo PEC mancante o erroneamente indicato dal difensore nell'atto introduttivo ?

La risposta di Cass. civ., Sez. Lav., sent., 12.11.2021, n. 33806,...

In materia di notificazioni al difensore (nella specie, della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione), a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., non solo non sussiste alcun obbligo, per il difensore medesimo, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "Re.G.Ind.E", in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, ma neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo PEC diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

*...e quella di Cass. civ., Sez. III, ord.,
14.12.2021, n. 39970*

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.

*...nonché quella di Cass. civ., Sez. III,
sent., 20.5.2020, n. 9238*

La errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore non esonera in ogni caso la parte notificante dall'onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 82, comma 1, del R.D. n. 37/1934, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

...e infine quella di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 5.2.2020, n. 2755

Una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reg.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.

L'ultrattività della previgente disciplina in tema di elezione di domicilio «fisico» nell'ipotesi di difesa diretta della P.A., secondo Cass. civ., Sez. Lav., sent., 10.5.2021, n. 12345

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia ommesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori.

Quid iuris laddove un atto/provvedimento di un giudizio diverso da quello di cassazione venga notificato in cancelleria al difensore che non abbia eletto domicilio “fisico” nel circondario dell’autorità giurisdizionale adita ?

La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 14.12.2017, n. 30139

Nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, quando il difensore abbia ommesso di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, la notificazione di atti e provvedimenti ad istanza di parte può essere eseguita in cancelleria solo se quella al domicilio digitale risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReG.Ind.E. (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia) non sia effettuabile per causa imputabile al destinatario.

Quid iuris se l'oggetto del messaggio PEC di notificazione non contiene la dicitura “*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*” ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord.,
10.5.2022, n. 14707*

Trattasi di discrepanza non comportante nullità della notificazione, così come – in generale – sono innocue *tout court* quelle anomalie in ordine alle quali il soggetto interessato non allegghi e dimostri la sussistenza di un'apprezzabile lesione del proprio diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione (cfr. pure Cass. civ., Sez. II, 29.11.2018, n. 30927, e Cass. civ., Sez. V, ord., 16.2.2018, n. 3805).

Quid iuris se un atto processuale viene notificato telematicamente ad un indirizzo PEC condiviso dal destinatario con altro soggetto ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-1,
ord., 12.1.2018, n. 710*

A fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l'atto: donde la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona del destinatario (art. 160 c.p.c.).

La questione della divergenza fra titolarità effettiva e formale intestazione di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi

○ *viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo notificante ?*

*La risposta di Cass. civ., Sez. I, ord.,
21.6.2018, n. 16365*

È valida la notificazione telematica di un atto (o provvedimento) processuale eseguita ad un indirizzo PEC attribuito da uno dei pubblici elenchi di legge al destinatario della notifica, ma utilizzato da un diverso soggetto.

Quid iuris se un atto (o provvedimento) processuale viene notificato via PEC all'avvocato mero domiciliatario della parte ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-2,
ord., 11.5.2017, n. 11759,...*

È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la sentenza d'appello che sia stata trasmessa con modalità telematica (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. 21.1.1994, n. 53) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato mero domiciliatario nel giudizio di II grado, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario delle notifiche di atti e provvedimenti processuali.

...e quella opposta di Cass. civ., Sez. I, ord., 22.8.2018, n. 20946

L'avvocato mero domiciliatario "fisico" non riceve – né esegue – validamente le notificazioni telematiche di atti e provvedimenti processuali civili

Quid iuris se la relazione di notifica telematica di un atto (o provvedimento) non è stata firmata digitalmente ?

La risposta di Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 14.3.2017, n. 6518 (confermata, ex multis e da ultimo, da Cass. civ., Sez. III, ord., 14.6.2021, n. 16746)

L'assenza della firma digitale sulla relazione di notifica dell'atto processuale di parte notificato con modalità telematica non rende l'atto giuridicamente inesistente, giacché l'appartenenza dell'indirizzo PEC all'avvocato menzionato in relata e munito di procura è idonea a ricondurre con certezza a quest'ultimo la paternità della notifica.

Quid iuris nell'ipotesi di anomalie tecniche ostative alla corretta visione degli allegati al messaggio PEC di notifica telematica di un atto/provvedimento processuale ?

Una doverosa premessa sul valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC di notifica telematica

Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 1.3.2018, n. 4789

Nei procedimenti giudiziari civili la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del soggetto al quale è indirizzata la notificazione, ma non fa prova di tale circostanza sino a querela di falso.

Conseguentemente...

«In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse.» (Cass. civ., Sez. II, sent., 28.5.2021, n. 15001)

La risposta di Cass. civ., Sez. Lav., ord., 21.2.2020, n. 4624, al quesito

In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.

La rigorosa presa di posizione di Cass. civ., Sez. III, sent., 23.6.2021, n. 17968

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 *bis* della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la *e-mail* PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza legittimante l'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011, nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di *software* idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di «antispam» idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi *file*, sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino.

Quid iuris se la casella PEC del destinatario della notifica, pur indicata in uno dei cd. pubblici elenchi, è inattiva o non funzionante ?

Fermo restando che...

«E' onere del difensore provvedere al controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC, al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Per questo, il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione.» (Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 11.2.2020, n. 3164)

...tuttavia:

«In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.» (Cass. civ., Sez. III, sent., 20.12.2021, n. 40758 [conf. Cass. civ., Sez. VI-5, ord., 18.11.2019, n. 29851])

Con riguardo alle attestazioni di conformità

Quid iuris se viene notificata telematicamente la copia informatica per immagine – non munita di firma digitale - di un documento il cui originale sia analogico ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 8.6.2017, n. 14338*

L'assenza della firma digitale sulla copia informatica dell'atto processuale di parte notificato via PEC non determina la nullità della notificazione, quando l'originale analogico dell'atto risulti sottoscritto dall'avvocato e quest'ultimo abbia attestato la conformità ad esso della copia notificata.

...E la conferma di Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 6.4.2022, n. 11234, Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 6.4.2022, n. 11222, Cass. civ., Sez. III, sent., 28.3.2022, n. 9977, e Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 24.1.2022, n. 1984

Il ricorso per cassazione in origine analogico successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica L. n. 53 del 1994, ex art. 3 *bis*, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a mezzo PEC), perchè è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "*ratione temporis*", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anzichè "p7m" (Cass. n. 23951 del 2020).

*...nonché quella di Cass. civ., Sez. III,
ord., 8.11.2019, n. 28818*

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa.

Quid iuris in caso di assenza di attestazione di conformità della copia (notificata telematicamente) del provvedimento impugnato ?

La risposta di Cass. civ., Sez. Un., 25.3.2019, n. 8312,...

Va esclusa la sanzione della improcedibilità del ricorso nel caso di tempestivo deposito di copia semplice della decisione impugnata e notificata a mezzo PEC, in assenza di disconoscimento da parte del controricorrente ovvero in presenza di 'asseverazione del ricorrente "ora per allora", secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438 del 24.9.2018 relativamente alla copia analogica dell'atto introduttivo non attestata conforme.

*...e quella di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 18.3.2021, n. 7610,...*

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermatasi nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità.

*...nonché quella di Cass. civ., Sez. VI-
2, ord., 19.2.2021, n. 4633*

Per la notifica di atti con sottoscrizione digitale nell'ambito di un processo per il quale non sono ancora operative le regole del processo civile telematico, quale è appunto il giudizio di cassazione, si rileva che, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, asseverazione di conformità che deve essere sottoscritta in maniera analogica.

E nel caso di attestazione di conformità operata dal difensore del precedente grado di giudizio ?

La risposta di Cass. civ., Sez. III, sent., 2.9.2022, n. 25969

Ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali.

La diversa opinione di Cass. civ., Sez. I, ord., 11.3.2020, n. 6907

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Cosa accade nell'ipotesi di mancanza di attestazione di conformità degli atti introduttivi del processo ?

La risposta di Cass. civ., Sez. Un., ord., 21.12.2020, n. 29175 (conf. Cass. civ., Sez. III, ord., 17.1.2022, n. 1175)

Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-*bis* della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredata dall'attestazione mancante.

E, infine, *quid iuris* in caso di attestazione di conformità carente dell'indicazione del nome del *file* ?

La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord., 5.6.2018, n. 14369 (conf. Cass. civ., n. 32774/2022)

La mancata indicazione del nome del *file* nell'attestazione di conformità della copia informatica del controricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 ter primo comma delle specifiche tecniche del PCT in data 16.04.2014, costituisce una irregolarità non riconducibile alle ipotesi di nullità della notifica contemplate nell'art. 11 della Legge n. 53/1994. In ogni caso, avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso notificato, qualunque nullità della notifica risulta sanata dal raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 terzo comma c.p.c..

Con riguardo ai depositi telematici

*Il disposto dell'art. 196-sexies delle
disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile*

*Il raccordo con l'art. 13, comma 2, del
D.M. Giustizia n. 44/2011*

La conferma di Cass. civ., Sez. II, ord., 12.7.2021, n. 19796 (conf. Cass. civ. nn. 19163/2020 e 17328/2019)

In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-*bis*, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre del 2012 n. 221, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114. Diversa, invece, la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC, riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati.

Il parziale disallineamento di Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 21.9.2022, n. 27654 (conf. Cass. civ. n. 28982/2019)

Nella disciplina del deposito telematico vengono in questione quattro ricevute pec che l'abilitato esterno deve ottenere perché possa ritenersi completato il corrispondente *iter*. In tale quadro merita di essere posto l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), poiché con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. E cioè, vero è che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 *bis* del D.L. 179 del 2012, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali. Dunque in assenza della terza e della quarta pec, non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, giacché non risulta che il deposito abbia superato né i controlli automatici, né quelli manuali.

Il disposto dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della L. 21.1.1994, n. 53

*La conferma di Cass. civ., Sez. VI-1,
ord., 15.7.2021, n. 20214*

Solo quando non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis*, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Un problema destinato a scomparire dal 1° gennaio 2023: il deposito in forma analogica della copia notificata via PEC della sentenza impugnata nell'ambito del giudizio di cassazione

La posizione di Cass. civ., Sez. VI, ord., 22.12.2017, n. 30765,...

Il comma 1-*ter* dell'art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, abilita (anche) l'avvocato destinatario della notifica all'assolvimento della formalità ai sensi del precedente comma 1-*bis* della stessa norma, ossia mediante stampa del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del predetto messaggio, ed attestazione della conformità del tutto agli esemplari informatici con apposizione della firma autografa, secondo l'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

*...confermata da Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 19.2.2019, n. 4764*

Qualora la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica - ben può attestare la conformità dell'analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c..

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

